



CITTÀ DI SOVERATO

CALABRIA

DECRETO SINDACALE N. 6 DEL 05/01/24 : “ Nomina responsabile Settore VI – Polizia Locale”.

A Sindaco

VISTO l'articolo 50, comma 10, del T.U.E.L., a norma del quale il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e servizi;

VISTA

- la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 04/01/2024 con la quale è stata ridisegnata l'organizzazione del Comune di Soverato e previste n. 6 posizioni organizzative;
- la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 04/01/2023 con cui si è proceduto all'adeguamento al C.C.N.L. del 16/12/22 dell'articolo 3 del Regolamento per la pesatura delle posizioni organizzative di cui alla delibera di G.C. n. 86/2018;;

RICHIAMATO il disposto dell'articolo 16 comma 2 del CCNL del 16/12/22;

VISTO il comma 2 dell'articolo 109 del t.u. sull'ordinamento degli Enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ai sensi del quale *“nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”;*

CONSIDERATO che in data 31/12/2023 ha cessato dal servizio il dipendente dott. Nicola Muraca, appartenente all'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, già responsabile del Settore Polizia Locale;

VISTA la dotazione organica del personale attualmente dipendente e considerato che nel settore di riferimento non opera alcun dipendente collocato nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione;

TENUTO CONTO dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dall'Agente di Polizia Municipale Salvatore Saia;

VISTO l'articolo 19 del CCNL EL del 16/12/22, il quale stabilisce che" 1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL. 2. Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. 3. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 4 per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito. 29 4. Il dipendente appartenente all'area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di EQ, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000. 5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, si rinvia alla disciplina prevista dagli artt. 22 e 23 (Capo III Disposizioni per le Unioni di Comuni e i servizi in convenzione) del presente CCNL. 6. Per gli incarichi di

cui al presente articolo, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali previste dall'art. 18 (Conferimento e revoca degli incarichi di EQ”;

CONSIDERATO che il comma 2 dell'art.109 prevede la facoltà del Sindaco di attribuire espressamente ai responsabili degli uffici o dei servizi, nominalmente individuati, le funzioni enumerate in elenco non tassativo dall'articolo 107, commi 2 e 3, del medesimo t.u.;

TENUTO CONTO delle capacità professionali ed esperienza acquisite dal Dipendente Salvatore Saia, Area degli Istruttori;

RITENUTO OPPORTUNO, tenuto conto della reale situazione di organico e delle figure professionali attualmente in servizio, nonché della capacità gestionale astrattamente posseduta da ciascuno e necessaria per reggere le strutture, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo ed alla adeguata competenza professionale posseduta, provvedere alla nomina del Responsabile del Settore VI, nella persona della dipendente Salvatore Saia , Area degli Istruttori, fino alla data del 30/06/2024, attribuendo allo stesso le responsabilità gestionali e la correlativa competenza ad adottare i conseguenti atti aventi rilevanza esterna, nonché tutte le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 107 del t.u. anzi menzionato per combinato disposto con l'art. 109 del medesimo testo unico nelle seguenti materie:

POLIZIA LOCALE

DATO ATTO che il dipendente ha diritto alla retribuzione di posizione annua lorda da € 3.000,00 a € 9.500,00, ai sensi dell'articolo 17 del CCNL del 16/12/22, giusta pesatura del nucleo di valutazione nonché alla retribuzione di risultato, in base agli obiettivi raggiunti;

RILEVATO giusto verbale del nucleo di valutazione del 04/01/2024, acquisito al protocollo al n. 178 del 05.01.2024, è opportuno riconoscere allo stesso l'importo minimo di € 9.500,00 annui;

CONSIDERATO CHE la responsabilità può essere revocata in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel Peg/Pro o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro;

RICHIAMATO l'art.18 comma 3 del CCNL Enti Locali del 16/12/2022 a norma del quale” *Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per*

un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. 28 2. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del presente CCNL. 3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. 4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3. 5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL da parte del dipendente titolare.

VISTE le dichiarazioni di insussistenza di situazioni di inconferibilità e di incompatibilità all'incarico;

VISTO lo Statuto del Comune;

DECRETA

Di nominare, Responsabile del Settore VI , nella persona del dipendente Salvatore Saia, Area degli Istruttori fino alla data del 30/06/2024, attribuendo allo stesso le responsabilità gestionali e la correlativa competenza ad adottare i conseguenti atti aventi rilevanza esterna, nonchè tutte le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 107 del t.u. anzi menzionato per combinato disposto con l'art. 109 del medesimo testo unico nelle seguenti materie:

POLIZIA LOCALE

Di dare atto che la responsabilità può essere revocata in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel Peg/Pro o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro;

Di dare atto che il dipendente ha diritto alla retribuzione di posizione annua lorda pari ad € 9.500,00 giusto verbale del nucleo di valutazione del 04/01/2024;

Di notificare copia del presente provvedimento al dipendente interessato nonché al nucleo di valutazione;

Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente e all'albo pretorio comunale.

Il Sindaco



Architetto Daniele Vacca

